

Comune di SEMIANA

Provincia di Pavia

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE *NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE*



IL SINDACO
Chiara Carnevale

IL REDATTORE
Arch. Maura Lenti

Semiana

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Paola Zula Brugin

Piano Regolatore Cimiteriale

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Lr. 22 del 18/11/2003
Regolamento Regionale n°4 del 14/06/2022

AZZONAMENTO INTERNO ALL'AREA CIMITERIALE

Art. 1 - ALL'INTERNO DELLE AREE CIMITERIALI SONO INDIVIDUATI SPAZI O ZONE COSTRUITE O DA REALIZZARE DA DESTINARE A:

- _ inumazioni ordinarie;
- _ tumulazioni in tomba deposito – loculo ipogeo;
- _ tumulazioni in colombaro (loculo - ossario/cinerario);
- _ tumulazioni in cappelle gentilizie;

Art. 2 - L'INTERO IMPIANTO CIMITERIALE, SUDDIVISO IN ZONE FUNZIONALI (TAV. 3-4):

A. CAMPI DI INUMAZIONE

1. *Campo A*
2. *Campo B*
3. *Campo C (da eliminare)*
4. *Campo D (da realizzare nel futuro ampliamento)*

B. CAMPI PER TUMULAZIONE IPOGEA

1. *Da realizzare nel futuro ampliamento*

C. COLOMBARI O BATTERIE DI LOCULI CELLETTE OSSARIO

- 1) *Reparto A1*
- 2) *Reparto A2*
- 3) *Reparto A3*
- 4) *Reparto B*
- 5) *Reparto C*
- 6) *Reparto D*
- 7) *Reparto E*
- 8) *Reparto F*
- 9) *Reparto G*
- 10) *Reparto H*
- 11) *Reparto I*
- 12) *Reparto L*
- 13) *Reparto M (futuro da realizzare)*

D. TOMBE DI FAMIGLIA O CAPPELLE GENTILIZIE

1. *Cappelle esistenti*
2. *Zona per concessione di aree per la costruzione di nuove cappelle da parte di privati*

MODALITA DI ESECUZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 3 - INUMAZIONE

- a) Le fosse per le inumazioni saranno disposte su una fila con interposto vialetto pedonale avente larghezza minima di cm 120. Ogni fila di fosse viene identificata da una lettera ed ogni fossa da un numero progressivo per fila.
- b) Le fosse saranno individuate per ogni campo con numerazione partendo dal lato sud proseguendo verso nord e da est verso ovest.
- c) L'occupazione degli spazi dovrà avvenire privilegiando le inumazioni presso il Capo B iniziando dal n. 1 progressivamente senza lasciare spazi intermedi vuoti.
- d) Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,50 metri per ogni lato. Tra il piano di campagna del campo di inumazione ed il profilo superiore del feretro è interposto uno strato di terreno non inferiore a 0,70 metri.
- e) Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità non inferiore a 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
- f) La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.
- g) Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato.
- h) Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.
- i) Sulle fosse è permesso il SOLO collocamento di una lapide in pietra naturale delle dimensioni di cm 80 di larghezza e cm 100 di altezza f.t. recante nome, cognome, età e data di morte, eventuali simboli religiosi.
- j) Sono ammessi ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e lampade;
- k) Le piante ornamentali dovranno avere l'altezza massima di cm. 100, messe a dimora in vasi collocati nello spazio di pertinenza della tomba, in via eccezionale e quando lo stato dei luoghi lo consenta senza arrecare danno a terzi o alle parti comuni potrà essere autorizzata la messa a dimora nel terreno.

Art. 4 - TUMULAZIONE IN LOCULI EPIGEI O CELLETTE

1) - Loculi esistenti

- a) I loculi sono divisi per " SETTORE" identificato da una lettera, per ogni portico i loculi sono numerati progressivamente
- b) In tali zone si prevedono interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione con il mantenimento delle caratteristiche tipologiche esterne degli edifici.
- c) Le lastre di chiusura dei colombari e degli ossari non potranno essere sostituite o modificate, sulle stesse potranno essere collocati: fotografia, porta vaso e lampada per illuminazione votiva.
- a) Le iscrizioni potranno essere realizzate mediante l'apposizione di caratteri, mediante incisione, mediante l'apposizione di targhe o cartigli.
- d) Le lastre devono recare mediante cifre in bronzo con caratteri aventi altezza di cm. 3 sul lato visibile nell'angolo superiore destro il numero progressivo della sepoltura.
- e) Qualora la lastra di chiusura del colombaro o dell'ossario non fosse utilizzabile per la presenza di forature derivanti da precedenti iscrizioni la stessa verrà sostituita dal Comune a seguito di richiesta del concessionario.
- f) Le lastre di chiusura dei colombari e degli ossari non possono essere accorpate.
- g) Le lastrine di divisione dei loculi non possono essere rimosse;
- h) Non è consentito posizionare alcunché sulle lastrine di divisione dei locali;
- i) E' consentita altresì l'incisione del solo marchio, o della ragione sociale della ditta costruttrice, sulla parte anteriore, indifferentemente sul lato destro o sinistro, occupando una superficie non superiore a cm. 10 di lunghezza e cm. 2 di altezza.

2) - Loculi di nuova realizzazione

- a) I loculi vengono di norma realizzati dalla pubblica amministrazione nell'osservanza di quanto previsto dal codice dei Contratti, devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m 2,25 di lunghezza e m 0,80 di larghezza. Possono essere realizzati mediante l'utilizzo di elementi prefabbricati ovvero realizzati in sito con muratura in calcestruzzo.
- b) Le caratteristiche per la realizzazione di nuovi loculi sono quelle descritte nell'Allegato 3 del Regolamento regionale 14 giugno 2022, N. 4

- c) Sono realizzati per la tumulazione singola ed è consentito ricavare spazi interni esclusivamente per la deposizione di una o più cassette ossario/urne cinerarie fino alla scadenza naturale della concessione, sempreché sia garantito che il loculo o la tomba contenente il feretro abbiano capacità dimensionali utili, senza interferire con il feretro stesso.
- d) Le cellette ossario devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,80 x 0,40x0,40.
- e) Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore di m. 0,40 x 0,40x0,40.
- f) Tutti i loculi dovranno possedere le caratteristiche di cui all' art. 22 comma 2 del Regolamento regionale 14 giugno 2022, N. 4 ossia ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
- g) Nella progettazione di nuovi loculi potranno essere previste tipologie e modalità costruttive diverse da quelle esistenti che verranno definite in fase di stesura del documento preliminare per l'avvio della progettazione e valutate dall'Amministrazione Comunale in sede di approvazione del progetto.

ART. 5 - TOMBE DI FAMIGLIA O CAPPELLE GENTILIZIE

La sepoltura all'interno delle cappelle gentilizie avviene con le stesse modalità per quella prevista in loculo o colombaro secondo quanto previsto dagli art. 76 e 77 del DPR 285/90, dagli art. 48 e 47 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dall' art 22 del Regolamento regionale 14 giugno 2022, N. 4.

1) - Cappelle esistenti

In tali zone si prevedono interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione con il mantenimento delle caratteristiche tipologiche esterne degli edifici, la disposizione interna dei loculi, delle cellette o dei cinerari potrà essere modificata anche per garantire il possesso delle caratteristiche di cui all' art. 22 Regolamento regionale 14 giugno 2022, N. 4 ossia ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

2) - Cappelle di nuova realizzazione

- a) La concessione del terreno per la costruzione di tombe monumentali o cappelle gentilizie, avverrà mediante deliberazione della Giunta Comunale, con le modalità previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria. Tali costruzioni potranno essere eseguite anche direttamente dai privati concessionari.
- b) Le costruzioni dovranno esser realizzate rispettando lo schema planimetrico riportato nella tav. 4

- c) I Limiti dimensionali per le costruzioni sono i seguenti:
dimensioni in pianta mt 5,00 x 6,00
altezza non superiore a mt 5 alla linea di gronda
Il lotto potrà essere concesso interamente oppure suddiviso in due porzioni delle dimensioni di mt 3.00 x 5.00, in tela caso tra le due costruzione dovrà essere lasciata un'intercapedine della larghezza di mt. 1,00 quindi lo spazio effettivamente edificabile risulterà di mt, 2,50 x 5,00.
- d) I loculi le cellette ossario o i cinerari realizzati all'interno delle cappelle gentilizie di nuova costruzione dovranno avere le caratteristiche descritte nell'Allegato 3 del Regolamento regionale 14 giugno 2022, N. 4.
- e) Devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m 2,25 di lunghezza e m 0,80 di larghezza. Possono essere realizzati mediante l'utilizzo di elementi prefabbricati ovvero realizzati in sito con muratura in calcestruzzo.
- f) Le cappelle private non possono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

ART. 6 - AUTORIZZAZIONE E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI MONUMENTI FUNEBRI

- 1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono approvati dal comune in conformità alle previsioni del piano cimiteriale.
- 2) Per la costruzione di nuove cappelle gentilizie, la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione di cappelle esistenti si applica in fase autorizzativa la normale procedura per l'emissione del Permesso di Costruire e le stesse potranno essere usate solo previa autocertificazione da parte del Direttore dei Lavori, fermo restando che le minime norme costruttive sono quelle stabilite dal D.P.R. 285/90 e Rr . 4/2022.

ART. 7 - AZZONAMENTO ESTERNO ALL'AREA CIMITERIALE, IN FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE

Il cimitero è circondato da una zona di rispetto (definita dall'art. 338 del RD 1265/1934, così come modificata dall'art. 28 della L. 166/2002) ed indicata con apposita grafia nella tav. 1 del Piano Cimiteriale.

In detta zona di rispetto le modalità di intervento ai fini edificatori, indici urbanistici, parametri edilizi, destinazioni d'uso ammissibili sono normati dalle disposizioni urbanistico-edilizie dettate dal PGT vigente

ART. 8 - OLTRE CHE DALLE PRESENTI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE È NORMATO DA:

- REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA approvato con delibera del C.C. n. 13 del 3.10.1991.